



**CITTÀ DI ALESSANDRIA
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RICORSO PER ANNULLAMENTO CON ISTANZA CAUTELARE

Per il **COMUNE DI ALESSANDRIA (C.F. 00429440068)**, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto sia congiuntamente che disgiuntamente, e deliberazione di Giunta Comunale autorizzativa al giudizio (**doc. 1**) agli atti dall'Avv. **Roberto Calcagni (C.F. CLCRRT70S18A182X)** pec: roberto.calcagni@comunedialessandria.it) e dall'Avv. **GIORGIO DE LORENZI (C.F. DLRGRG80L18A182Y)** pec giorgio.delorenzi@pec.comune.alessandria.it entrambi del Foro di Alessandria, appartenenti all'Avvocatura comunale, con sede e studio presso il palazzo municipale in Piazza Libertà 1 15121 ALESSANDRIA, con domicilio eletto ai fini del presente procedimento presso i predetti difensori, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al suesposto indirizzo PEC roberto.calcagni@comunedialessandria.it e/o al numero di fax 0131/515802

- RICORRENTE -

contro

REGIONE PIEMONTE (C.F. 02843860012), con sede in Piazza Castello n. 165, 10122 Torino, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore - PEC gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it;

- RESISTENTE -

e, ai sensi dell'art. 41 D.lgs 104/2010, anche contro

COMUNE DI NOVI LIGURE (C.F. 00160310066) nella persona del Sindaco pro tempore, per quanto occorrer possa considerarsi eventuale controinteressato PEC protocollo@pec.comunenoviligure.it.

- CONTROINTERESSATO -

OGGETTO

Ricorso per l'annullamento:

- della **Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 99 del 19 giugno 2026 (doc. 2)** (D.D. n. 99/A2100B/2026), adottata dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, avente ad oggetto "Approvazione dell'elenco degli eventi ammissibili e non ammissibili a contributo — Grandi eventi 2026 — ai sensi della D.G.R. n. 9-2415 del 9 aprile 2026", nella parte in cui include la domanda del Comune di Alessandria relativa

all'iniziativa "**Giro d'Italia 2026 – Tappa 13: Alessandria – Verbania**" nell'Allegato 2 (elenco eventi non ammissibili), dichiarandola pervenuta oltre il termine stabilito dall'Avviso;

- in quanto occorra, della **Determinazione Dirigenziale n. 49 del 20 aprile 2026 (doc. 3)** (D.D. n. 49/A2100B/2026), con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione e il sostegno di "Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale" per il 2026 (e relativi allegati), nella parte in cui — nell'interpretazione fornita dalla Commissione istruttoria e recepita dalla D.D. n. 99/2026 — stabilisce un termine orario (ore 12:00) non evincibile dal testo del provvedimento formale e del suo Allegato 1;
- in quanto occorra, della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-2415 del 9 aprile 2026 (doc. 4)** (D.G.R. n. 9-2415/2026), nella parte presupposta e connessa;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali della Commissione istruttoria del 8 e 15 giugno 2026 (prot. n. 7695 e n. 8000) nella parte in cui hanno ritenuto la domanda del Comune di Alessandria inidonea alla valutazione per tardività.

FATTO

1. L'Avviso pubblico per i Grandi eventi 2026.

Con D.G.R. n. 9-2415 del 9 aprile 2026, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato i criteri per l'individuazione e il sostegno di "Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale" che si svolgono nel territorio piemontese nel 2026, prevedendo l'indizione di un unico avviso per l'annualità. Con D.D. n. 49 del 20 aprile 2026 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 23 aprile 2026), il Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei ha approvato l'Avviso pubblico (Allegato 1) e la relativa modulistica.

L'Avviso (Allegato 1 alla D.D. n. 49/2026) fissa il termine di presentazione delle domande nei seguenti termini testuali: *"La domanda deve essere presentata [...] entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso [...] inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata: relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it".* Il testo del provvedimento formale e del suo Allegato 1 **non contiene alcuna indicazione di un orario preciso di chiusura**: il termine è fissato esclusivamente in relazione al giorno, senza specificazione dell'ora entro cui la domanda doveva pervenire. Il termine di venti giorni decorrente dalla pubblicazione

del 23 aprile 2026 corrispondeva, pertanto, al giorno **13 maggio 2026**, senza ulteriore qualificazione oraria nel testo ufficiale dell'atto.

L'indicazione dell'ora "12:00" quale limite di presentazione risultava unicamente dalla pagina web istituzionale della Regione Piemonte dedicata all'Avviso, non dal provvedimento formale pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale né dal testo dell'Allegato 1 alla D.D. n. 49/2026.

2. La domanda del Comune di Alessandria.

Il Comune di Alessandria, in qualità di ente pubblico e soggetto ammesso ai sensi dell'Avviso, ha predisposto e sottoscritto digitalmente — tramite il Sindaco pro tempore — la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura entro il 12 maggio 2026. La domanda aveva ad oggetto il sostegno all'iniziativa **"Giro d'Italia 2026 – Tappa 13: Alessandria – Verbania"**, manifestazione ciclistica internazionale svoltasi in data 22 maggio 2026, rientrante nella tipologia degli eventi sportivi (grande evento ciclistico internazionale a tappe), per un costo complessivo stimato di € 245.917,38 e un contributo richiesto alla Regione Piemonte pari a € 147.377,38.

La domanda, completa di tutta la modulistica (modulo Allegato 2, bilancio preventivo, schema di impatto socio-economico e ulteriore documentazione), è stata trasmessa via PEC dall'indirizzo **protocollo@pec.comune.alessandria.it** all'indirizzo **relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it**, con protocollo comunale n. 044080 in data **13 maggio 2026**. La ricevuta di accettazione della PEC reca orario di invio delle **12:36** e la ricevuta di consegna certifica l'avvenuta consegna alle **ore 12:47** del 13 maggio 2026 del medesimo giorno di scadenza.

3. Il provvedimento di esclusione.

Con D.D. n. 99 del 19 giugno 2026, la Regione Piemonte ha approvato l'elenco degli eventi ammissibili (Allegato 1) e non ammissibili (Allegato 2). La domanda del Comune di Alessandria è stata collocata nell'Allegato 2 (non ammissibili) in quanto — secondo la motivazione della Commissione — pervenuta oltre il termine fissato dall'Avviso. L'atto impugnato cita testualmente: *"Entro il termine previsto dall'Avviso, fissato alle ore 12.00 del 13 maggio 2026, sono pervenute n. 111 domande; [...] n. 8 domande [...] sono pervenute oltre il termine [...] la Commissione [...] ha concordato [...] che, in riferimento alle domande [...] pervenute oltre il termine [...] non sussistono i presupposti per la valutazione delle istanze, ai sensi del punto 7 dell'Allegato 1 alla DGR n. 9-2415 del 9 aprile 2026"*.

Il Comune ha presentato istanza di riesame in autotutela alla Regione (con nota prot. 61032 in data 2Luglio 2026 (**doc. 5**), contestando la legittimità dell'esclusione e documentando la tempestività della trasmissione, senza che l'amministrazione abbia provveduto favorevolmente.

Il Comune di Alessandria è venuto a piena conoscenza della D.D. n. 99/2026 in data 19 Giugno 2026 (data di pubblicazione sul BUR), donde la tempestività del presente ricorso ex art. 29 c.p.a.

DIRITTO — MOTIVI DI RICORSO

I) VIOLAZIONE DI LEGGE — art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241; artt. 3 e 97 Cost. — ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI

L'art. 12 in combinato disposto con l'art- 3 della L. n. 241/1990 impongono alle pubbliche amministrazioni che attribuiscono sovvenzioni, contributi o ausili finanziari di predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità della concessione, con onere di esplicitazione nel provvedimento di indizione. La norma è espressione diretta dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e opera a garanzia della parità di trattamento tra i soggetti richiedenti.

Il **termine**, inteso come elemento essenziale della procedura amministrativa (selettiva, concessoria e di qualsivoglia natura), deve essere determinato in modo **chiaro, univoco e ostensibile** attraverso il provvedimento formale di indizione, non già mediante strumenti informativi accessori (aggiornamenti di pagine web, comunicazioni non ufficiali, link esterni), i quali non possiedono il valore giuridico di atto amministrativo provvedimentoale. Questa esigenza è richiesta anche dalla giurisprudenza, secondo cui *"i termini per la partecipazione alle procedure selettive indette dalle pubbliche amministrazioni devono essere esplicitati in maniera chiara e inequivoca nel provvedimento iniziale di indizione della procedura e negli eventuali provvedimenti di proroga, non risultando sufficiente un'attività di mero aggiornamento della pagina web del sito istituzionale contenente la pubblicazione del bando"* (Corte dei Conti Lombardia, Delibera n. 35/2025/PREV).

Nel caso in esame, il provvedimento formale di indizione (D.D. n. 49/2026 e relativo Allegato 1 - **doc. 3a**) ha fissato il termine di presentazione delle domande in **"20 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso"**, senza **alcuna indicazione dell'orario** entro cui la stessa sarebbe dovuta pervenire. L'ora di chiusura "ore 12:00" compare unicamente nella **pagina web**

istituzionale della Regione (**doc. 10**), che è uno strumento di comunicazione informale, non assimilabile all'atto formale pubblicato sul Bollettino Ufficiale. La D.D. n. 99/2026 oggi impugnata, ha fatto per la prima volta riferimento alla scadenza delle "ore 12.00 del 13 maggio 2026" come dato acquisito, senza che tale indicazione trovasse esplicito fondamento giuridico nel provvedimento formale di avvio.

Si legge infatti nell'allegato 1 art. 7 della D.D 49 cit: *"La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), nella sezione bandi-avvisi-beni-regionali del sito istituzionale delle Regione Piemonte di cui al link <https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali>, inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata: relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it".*

Il rinvio a tale link non è nemmeno disposto a pena di inammissibilità e nemmeno fa minimamente riferimento al fatto che in esso sia contenuto un termine orario decadenziale; pertanto, in astratto, un'Amministrazione candidata avrebbe potuto inviare la domanda al prefato indirizzo PEC senza nemmeno entrare nel link ove era indicato l'orario di decadenza. È del tutto evidente dunque che il Comune di Alessandria aveva, e ha, tutto il diritto di vedersi accolta la propria istanza se inviata (**doc. 6 e 7**), come in fatto è stata, entro le ore 24 del 20 Giorno utile (art. 155 c.p.c.) ossia entro il 13 Maggio 2026 ore 24:00, come indicato negli atti ufficiali (e non in link di rimando del tutto impropri).

La regola base, quindi, prevede che il termine del bando debba essere chiaro e univoco e se un link introduce un orario diverso o ulteriore, il problema è la coerenza della *lex specialis*.

La giurisprudenza è severa quando vi sia una difformità tra il bando e altre forme di pubblicazione o documenti accessibili tramite sito/link.

Il TAR Lazio ha ritenuto illegittima l'esclusione fondata su un orario presente in una versione del bando diversa da quella diffusa ai concorrenti, osservando che i termini di scadenza devono essere pubblicati in modo chiaro e univoco e che la P.A. deve salvaguardare l'affidamento ingenerato nel partecipante (Sentenza n. 5335/2006).

Analogamente, il TAR Veneto ha affermato che, **quando la *lex specialis* contiene prescrizioni non perfettamente allineate (termine in giorni da una pubblicazione e scadenza indicata sul sito), occorre valorizzare i principi di affidamento, buona fede e correttezza, impedendo che le conseguenze dell'ambiguità o dell'errore della stazione procedente**

ricadano sul partecipante. Può esserci legittimità solo se il rinvio al link/sito sia parte integrante, chiara ed espressa della *lex specialis*. Ad affermarlo, non è la scrivente difesa, ma il citato TAR Veneto che ha attribuito rilievo alla data pubblicata sul sito perché la stessa determinazione prevedeva, con prescrizione di pari rango, che la scadenza sarebbe stata indicata nella pubblicazione sul sito internet comunale (Sentenza n. 266/2019).

Nel caso che qui ci occupa, la pagina web ove sarebbe stato indicato un orario limite di presentazione della domanda non può essere intesa di pari rango rispetto al bando in quanto non espressamente previsto in esso (bando) alcun rimando, per tale incombente, al link in contestazione. Invero, la pagina web <https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali> può essere considerata, al più, come mero contenitore e non come costola della *lex specialis*.

Ne deriva che l'esclusione del Comune di Alessandria si fonda su un elemento del termine — l'ora — che non era contenuto nell'atto che il Comune era tenuto a conoscere e rispettare (la D.D. n. 49/2026 e il suo Allegato 1). Applicare un termine orario non risultante dal provvedimento formale, ricavandolo dalla sola pagina web, equivale a introdurre un criterio di esclusione per via informale, in palese violazione dell'art. 12 e dell'art. 3 della L. 241/1990 e del principio di predeterminazione dei criteri.

Del tutto fuorviante è dunque la risposta della Regione Piemonte (**doc. 11**) alla richiesta di revoca in autotutela della non ammissione della ricorrente (doc. 5). Il bando - *lex specialis* - unica fonte vincolante con Autorità di imporre termini decadenziali, non contiene alcun termine di chiusura orario ma solamente quello indicato del ventesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Quindi NON è vero che nell'avviso pubblico di cui alla DD 49 del 20/04/2026 fosse contenuto un riferimento a termini decadenziali orari; tale termine orario, forse, era ricavabile solamente “di rimando” su una fonte del tutto esterna alla *lex specialis* di gara, SENZA CHE NEMMENO, NELL'ATTO PRINCIPALE, VI FOSSE STATO FATTO ALCUN CENNO.

La condotta lecita e ossequiosa dei principi di trasparenza non era particolarmente ardua da adottare da parte della Regione Piemonte: forse non sarebbe nemmeno bastato riportare oltre a “La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), nella sezione bandi-avvisi-beni-regionali del sito istituzionale delle Regione Piemonte di cui al link

<https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali>, inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata: relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it", la circostanza che in tale link vi fossero termini decadenziali orari per la presentazione delle domande, ma quantomeno poteva considerarsi una sorta di richiamo *per relationem*. Invece nella lex specialis, come già detto, non ne viene fatto il benché minimo cenno.

Non pareva assolutamente arduo per la Regione resistente riportare sul bando i termini orari di decadenza in ossequio ai banali principi di trasparenza, invece di rimandare e nemmeno tanto esplicitamente ad un link esterno, link neanche necessariamente consultabile per l'invio delle domande in quanto nella DD 49 del 20/04/2026 vi era già allegata tutta la modulistica e indicato l'indirizzo PEC a cui spedirla.

Scriva la Regione Piemonte nella nota di cui al doc. 11: *"Le date e gli orari effettivi di apertura e di chiusura dell'Avviso sono state riportate espressamente, e in modo ben visibile, sulla pagina dell'Avviso al momento della pubblicazione, in quanto non ancora prevedibili all'atto dell'adozione del provvedimento citato"*. Tale circostanza non corrisponde a verità: il termine orario, essendo generale e generico (non essendo legato alla data di pubblicazione), ben poteva e doveva essere già indicato nel testo dell'art. 7 del bando cosa che non è stata fatta.

Ed ancora sempre la regione Piemonte nella predetta nota: *"Il giorno e l'orario di chiusura dell'Avviso pubblico è stato preimpostato con procedura automatica all'atto della pubblicazione, affinché l'Avviso comparisse nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Piemonte in stato "Aperto" fino all'orario stabilito di chiusura, per poi passare automaticamente in stato "Chiuso" alle ore 12.00 del giorno 13 maggio 2026, e rimanendo sempre visibile sulla pagina. Tali riferimenti temporali sono a tutt'oggi visibili"*.

Sembra una procedura di alta praticità informatica, link che compaiono automaticamente all'atto della pubblicazione per poi passare allo stato "CHIUSO": questa condotta sarebbe ossequiosa del principio di trasparenza ?? Quando, si ripete, sarebbe bastato semplicemente riportare nel bando gli orari di scadenza!

Non pare proprio.

Il provvedimento di non ammissibilità è pertanto viziato per violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui presuppone la conoscibilità — e quindi l'opponibilità — di un termine orario non formalmente statuito.

Il bando per un contributo deve essere esaustivo e non può rimandare a un altro link per termine scadenza ora.

Il principio che emerge da costante giurisprudenza è che il termine di scadenza deve essere determinato in modo chiaro, certo e conoscibile direttamente dalla disciplina della procedura, perché ciò tutela trasparenza, pubblicità, par condicio e affidamento dei partecipanti (ANAC Delibera numero 200 del 13/03/2019 TAR LOMBARDIA Sentenza n. 2305/2010 - SENTENZA CORTE UE Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 12 March 2015 (ECLI:EU:C:2015:166)).

In particolare:

- ANAC ha affermato che i termini per la presentazione delle offerte/domande sono posti a tutela del principio di parità di trattamento e devono essere rispettati secondo quanto prescritto dal bando (**Determinazione n. 4 del 10/10/2012 - rif.**).
- La giurisprudenza ha chiarito che le condizioni di partecipazione devono essere **“chiaramente definite in anticipo”** e che il termine deve essere **“determinato con una certezza assoluta e reso pubblico”** (TAR Lombardia Sentenza n. 2305/2010).
- Se la disciplina del bando è **contraddittoria o equivoca**, non può ricadere sul partecipante il rischio interpretativo; in questi casi la clausola è illegittima o va interpretata nel senso più favorevole alla partecipazione (**TAR Basilicata Sentenza n. 323/2014; TAR Campania Sentenza n. 6050/2018; Consiglio di Stato Sentenza n. 655/2010 - Sentenza n. 1035/2017**).
- Anche le informazioni pubblicate sui siti istituzionali devono essere corrette, complete e non tali da generare errore negli utenti (TAR Molise Sentenza n. 406/2018).

Quindi, sulla base di quanto unanimamente asserito dalle competenti Autorità indipendenti e dalla giurisprudenza, un bando non dovrebbe lasciare il termine di scadenza (e l'orario) affidato in modo incerto a un rinvio esterno o a un link, se ciò rende la regola non immediatamente chiara, non univoca o potenzialmente equivoca; si ripete poi che nel bando e nella determina di approvazione il rinvio a tale link non è nemmeno disposto a pena di inammissibilità e nemmeno si fa minimamente riferimento al fatto che in esso sia contenuto un termine decadenziale orario .

Più precisamente, da quanto suesposto emerge con chiarezza che:

1. **scadenza e orario devono essere certi e pubblicati in maniera diretta ed inequivoca nella *lex specialis*;**
2. **la *lex specialis* non può essere ambigua o contraddittoria;**
3. **le modalità di pubblicazione devono garantire effettiva conoscibilità (Delibera ANAC numero 200 del 13/03/2019 - Corte Cost., sentenza n. 140 del 12 luglio 2023).**

Ne consegue che, se il rinvio a un altro link fa sì che il termine **non risulti direttamente e chiaramente dal bando**, o esponga i destinatari a dubbi, l'impostazione è **giuridicamente problematica** alla luce dei principi richiamati.

II) ECCESSO DI POTERE — ILLOGICITÀ MANIFESTA, SPROPORZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Anche a voler ammettere, per ipotesi, che il termine orario delle ore 12:00 fosse in qualche modo conoscibile dai richiedenti perchè parte della *lex specialis* (circostanza, si ribadisce, non provata e comunque inidonea a sanare il vizio formale di cui al Motivo I), la sanzione dell'esclusione risulta in ogni caso manifestamente sproporzionata e viziata da illogicità.

Il Comune di Alessandria ha trasmesso la propria domanda via PEC il **13 maggio 2026** — il giorno di scadenza indicato nel provvedimento formale — con ricevuta di consegna che attesta l'accettazione della PEC alle ore 12:47. Lo scostamento rispetto all'ora di chiusura indicata nella sola pagina web è di **47 minuti**. La documentazione era stata completata e sottoscritta digitalmente dal Sindaco già il giorno precedente (12 maggio 2026). L'invio via PEC è avvenuto nella mattinata del giorno di scadenza. Il ritardo nella consegna rispetto alle ore 12:00 è riconducibile a fattori tecnici propri del sistema di trasmissione PEC (tempi di elaborazione e recapito degli operatori di posta certificata), sui quali il Comune non aveva potere di intervento.

Occorre peraltro evidenziare che la Commissione ha ritenuto di escludere 8 domande pervenute "oltre il termine", operando una valutazione di inadmissibilità automatica senza alcuna considerazione degli specifici elementi di ciascuna posizione, né della causa del ritardo, né della rilevanza dello scarto temporale. Tale approccio, per quanto in linea con la perentorietà dei termini procedurali in materia di contributi pubblici, deve cedere di fronte alla già descritta carenza di chiarezza del termine stesso: in presenza di ambiguità nella fissazione del termine orario, imputabile all'amministrazione procedente, l'applicazione

della sanzione espulsiva in via automatica e senza alcuna valutazione delle circostanze concrete integra eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria.

III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS — ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ

Il principio del legittimo affidamento, immanente nell'ordinamento amministrativo e riconosciuto sia dalla giurisprudenza nazionale sia dall'ordinamento europeo (art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE), esige che l'amministrazione non pregiudichi il privato che ha agito in buona fede nel fare affidamento su un quadro normativo apparentemente chiaro.

Il Comune di Alessandria, nella lettura del provvedimento formale (D.D. n. 49/2026 e Allegato 1), ha acquisito la convinzione che il termine di presentazione della domanda fosse il giorno 13 maggio 2026, senza un orario specifico indicato nell'atto ufficiale. Questo affidamento è stato ingenerato dall'azione stessa dell'amministrazione, che ha adottato un provvedimento formale privo dell'indicazione oraria, eventualmente presente solo in un diverso documento (la pagina web), non avente valore provvedimentale. La regola interpretativa, costantemente affermata in giurisprudenza, per cui in caso di incongruenza o ambiguità tra atti regolatori di una procedura il termine va interpretato nel senso più favorevole al richiedente (*favor participationis*), impone di non fare ricadere le conseguenze pregiudizievoli della lacuna formale del bando sul soggetto richiedente che ha operato in buona fede, ma sull'amministrazione che ha generato tale lacuna. L'esclusione pronunciata in violazione di tale principio è viziata per eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà tra l'atto formale di indizione e l'atto di conclusione della procedura.

IV) PROVA DI RESISTENZA

Ai fini di dimostrare la palese fondatezza del presente ricorso anche nella fase cautelare il Comune di Alessandria, dall'analisi degli atti della Regione Piemonte pare del tutto evidente che sarebbe rientrato tra quei soggetti che avrebbero avuto legittima aspettativa, se non diritto, alla percezione del contributo.

Come sopra menzionato nel Comune di Alessandria è transitata la 13° tappa del 109° giro d'Italia in data 22/05/2026 .

Tale fatto è palesemente notorio ma per mero tuziorismo ne si fornisce anche la prova documentale producendo la documentazione relativa alla chiusura delle strade per quel particolare evento e la comunicazione del Comitato di tappa (**doc. 8-9**).

Dall'analisi dei motivi che hanno portato alla esclusione di determinati richiedenti nessuno di questi può essere riferibile al Comune di Alessandria.

Non può essere riferito all'ente ricorrente quello secondo cui l'iniziativa non sarebbe rispondente ai requisiti di cui ai punti 2.3 dell'avviso in quanto l'evento ciclistico è espressamente indicato al punto 2.3. capi 4 e 5 e poi inequivocabilmente si evince che per il medesimo evento tenutosi nel Comune di Alessandria (città di tappa del giro d'Italia), il Comune di Saluzzo, quello di Novi Ligure e quello di Verbania, sono stati ammessi al percepimento del contributo previsto.

Inoltre a maggior riprova di quanto asserito da quanto risulta agli atti, la documentazione trasmessa unitamente alla domanda di contributo è stata predisposta in coerenza con l'istanza presentata ed era finalizzata a consentire la valutazione degli elementi richiesti dall'Avviso pubblico.

In particolare, alla domanda sottoscritta digitalmente (**doc. 6**) risultano allegati (**doc. 6a**): la descrizione dettagliata dell'evento (Allegato 2), il bilancio preventivo dell'iniziativa (Allegato 3b), la scheda di impatto socio-economico dell'evento sul territorio (Allegato 4), la documentazione relativa ad analoghe iniziative/eventi precedenti e alla relativa rassegna stampa, nonché il materiale divulgativo disponibile riferito all'evento (Allegati 5,6,7 e rassegna stampa).

Si evidenzia che tali documenti appaiono riconducibili agli allegati richiesti dall'Avviso pubblico per la tipologia di candidatura presentata dal Comune di Alessandria, tenuto conto della natura di ente pubblico del soggetto richiedente.

IN VIA CAUTELARE — art. 55 c.p.a.

Fumus boni iuris: come diffusamente illustrato nei Motivi I, II e III, il ricorso appare assistito da non manifesta infondatezza, con riferimento in particolare alla mancata indicazione del termine orario nel provvedimento formale di indizione della procedura (Bando) e alla conseguente illegittimità dell'esclusione della domanda del Comune di Alessandria.

Periculum in mora: l'efficacia della D.D. n. 99/2026 determina il definitivo e irreversibile escludersi del Comune di Alessandria dalla procedura di assegnazione dei contributi "Grandi eventi 2026", con conseguente privazione del contributo regionale richiesto (€ 147.377,38) a parziale copertura dei costi sostenuti per la tappa del Giro d'Italia del 22 maggio 2026 (€ 245.917,38 di costo complessivo). La stabilizzazione degli effetti dell'atto impugnato — anche mediante l'eventuale erogazione dei contributi agli altri beneficiari e l'esaurimento

delle risorse stanziare — renderebbe difficilmente reversibile il pregiudizio patrimoniale già concretizzatosi a carico del Comune ricorrente, che ha affrontato le spese dell'evento nella ragionevole aspettativa di ottenere il cofinanziamento regionale.

Un simile pregiudizio economico, per quanto riguarda il peculiare caso del Comune di Alessandria, deve essere inquadrato nell'alveo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 7 agosto 2019 di approvazione del piano di riequilibrio 20ennale. La perdita di tale contributo in un rigido sistema contabile determinato dagli stretti vincoli della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis TUEL comporta ex se e ex lege un grave pregiudizio immediato.

Si chiede pertanto la **sospensione dell'efficacia della D.D. n. 99 del 19 giugno 2026** nella parte relativa all'esclusione della domanda del Comune di Alessandria, ovvero ogni altra misura cautelare idonea ai sensi dell'art. 55 c.p.a., nelle more della definizione del giudizio nel merito.

Tanto premesso il Comune di Alessandria ut supra rappresentato e difeso

RICORRE

Innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte affinché voglia:

In via cautelare: sospendere l'efficacia della D.D. Regione Piemonte n. 99 del 19 giugno 2026 nella parte concernente la non ammissibilità della domanda del Comune di Alessandria relativa all'iniziativa "Giro d'Italia 2026 – Tappa 13: Alessandria – Verbania", ovvero adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea.

Nel merito:

- annullare la D.D. Regione Piemonte n. 99 del 19 giugno 2026 nella parte in cui include la domanda del Comune di Alessandria nell'Allegato 2 (eventi non ammissibili) e nella parte in cui ne dichiara la tardività;
- annullare, in quanto occorra, la D.D. n. 49 del 20 aprile 2026 nella parte in cui — nell'interpretazione adottata dalla Commissione — fissa un termine orario non risultante dal testo del provvedimento formale;
- per l'effetto, accertare il diritto del Comune di Alessandria a essere ammesso alla valutazione della propria domanda e, ove del caso, condannare la Regione Piemonte a procedere all'istruttoria e alla valutazione della domanda stessa e ricorrendone i

presupposti eventualmente anche alla elargizione del contributo richiesto a favore della ricorrente;

- con vittoria di spese e onorari di giudizio.

PRODUZIONE DOCUMENTALE

1. Delibera di Giunta Autorizzativa al Giudizio
2. D.D. Regione Piemonte n. 99 del 19 giugno 2026 (atto impugnato principale);
3. D.D. Regione Piemonte n. 49 del 20 aprile 2026 (Avviso pubblico) con Allegato 1 - doc. 3a ;
4. D.G.R. Regione Piemonte n. 9-2415 del 9 aprile 2026 con Allegato 1 (criteri);
5. Lettera richiesta riesame per Regione Piemonte ;
6. Modulo di domanda (Allegato 2) del Comune di Alessandria per "Giro d'Italia 2026 – Tappa 13: Alessandria – Verbania" con relativa documentazione allegata (bilancio preventivo, schema di impatto socio-economico);
- 6a) allegati alla domanda del Comune
7. Ricevuta di accettazione PEC del 13 maggio 2026 (ore 12:36/12:47) — prot. comunale n. 044080;
8. Schema provvedimenti viabili per giro d'Italia nella città di Alessandria;
9. Comunicato del comitato di tappa;
10. Pagina web <https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali> relativa all'Avviso pubblico per l'individuazione e il sostegno di "Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale" per il 2026
11. Risposta della Regione Piemonte alla richiesta di revoca del Comune di Alessandria 2/07/2026
12. Ricevuta del versamento del contributo unificato.

Ai fini del versamento del contributo unificato si comunica che il presente ricorso rientra tra quelli il cui importo previsto è pari ad € 650,00.

Alessandria li 10/07/2026

Avv. Giorgio DE LORENZI

Atto firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005 e smi

 GIORGIO
DE
LORENZI
16.07.2026
15:59:41
GMT+01:00

Avv. Roberto CALCAGNI

Atto firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005 e smi

 Roberto Calcagni
16.07.2026
15:56:14
GMT+01:00

PROCURA SPECIALE

IO SOTTOSCRITTO Dott. Giorgio Angelo ABONANTE nato ad Alessandria in data 27/08/1975 (CF BNNGGN75M27A182J) in qualità di Sindaco pro tempore della Città di Alessandria (C.F.00429440068) conferisce all'Avvocato ROBERTO CALCAGNI (C.F. CLCRRT70S18A182X) pec Roberto.calcagni@comunedialessandria.it all'Avv. GIORGIO DE LORENZI (C.F. DLRGRG80L18A182Y) pec giorgio.delorenzi@pec.comune.alessandria.it appartenenti al foro di Alessandria e all'Avvocatura comunale procura speciale affinché rappresentino e difendano sia congiuntamente che disgiuntamente, in ogni fase e grado, il Comune di Alessandria nanti l'III.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel presente ed intaurando ricorso che con la presente procura si conferisce espresso potere a radicare contro la Regione Piemonte ed eventuali controinteressati ai sensi di legge per l'annullamento previa istanza di misure cautelari :

- della **Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 99 del 19 giugno 2026** (D.D. n. 99/A2100B/2026), adottata dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, avente ad oggetto "Approvazione dell'elenco degli eventi ammissibili e non ammissibili a contributo — Grandi eventi 2026 — ai sensi della D.G.R. n. 9-2415 del 9 aprile 2026", nella parte in cui include la domanda del Comune di Alessandria relativa all'iniziativa **"Giro d'Italia 2026 – Tappa 13: Alessandria – Verbania"** nell'Allegato 2 (elenco eventi non ammissibili), dichiarandola pervenuta oltre il termine stabilito dall'Avviso;
- in quanto occorra, della **Determinazione Dirigenziale n. 49 del 20 aprile 2026** (D.D. n. 49/A2100B/2026), con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione e il sostegno di "Grandi eventi di rilievo nazionale o internazionale" per il 2026 (e relativi allegati), nella parte in cui — nell'interpretazione fornita dalla Commissione istruttoria e recepita dalla D.D. n. 99/2026 — stabilisce un termine orario (ore 12:00) non evincibile dal testo del provvedimento formale e del suo Allegato 1;
- in quanto occorra, della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-2415 del 9 aprile 2026** (D.G.R. n. 9-2415/2026), nella parte presupposta e connessa;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali della Commissione istruttoria del 8 e 15 giugno 2026 (prot. n. 7695 e n. 8000) nella parte in cui hanno ritenuto la domanda del Comune di Alessandria inidonea alla valutazione per tardività.

Conferisco ai predetti difensori ogni più ampia facoltà di legge e potere connesso all'espletamento del mandato, compresa la facoltà di proporre istanze cautelari anche monocratiche ricorso per motivi aggiunti, presentare memorie e rinunciare agli atti ed di appellare ogni provvedimento per cui si renda necessario il gravame nanti le competenti giurisdizioni.

Eleggo domicilio presso il di loro studio , sito in Piazza Libertà' 1 ALESSANDRIA.

Autorizzo inoltre sin d'ora, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l'utilizzo dei fatti e dei dati personali riferiti per la difesa dei diritti, organizzandoli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito e al perseguimento della finalità di cui al presente mandato, con facoltà di comunicare ai colleghi, collaboratori e dipendenti di Studio i suddetti fatti e dati – fermo restando l'obbligo di rispettare il segreto professionale – e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

IL SINDACO DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA

DOTT. GIORGIO ANGELO ABONANTE

Atto firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005 e smi



GIORGIO ANGELO
ABONANTE
16.07.2026 16:52:14
GMT+02:00

Per autentica dichiarando che la firma digitale è stata apposta dal Sindaco in presenza del sottoscritto difensore

Avv. Roberto CALCAGNI

Atto firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005 e smi



Roberto Calcagni
16.07.2026 15:56:14
GMT+01:00

Si dichiara ai sensi di legge che la presente memoria è pienamente conforme, al pari dei documenti prodotti agli originali in possesso del sottoscritto difensore.

Si dichiara inoltre la piena conformità dei documenti informatici reperiti presso le banche dati del Comune di Alessandria agli originali da cui sono stati estratti.

Avv. Roberto CALCAGNI

Atto firmato digitalmente ex D.lgs 82/2005 e smi



Roberto Calcagni
16.07.2026 15:56:14
GMT+01:00